

ALLEGATO B)... ~~DECRETO~~ N. 252 DEL 31/12/15

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAMPI BISENZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " Tele-assistenza a favore degli anziani soli e in condizioni di fragilità residenti nei Comuni di Campi e Signa". Progetto per anziani fragili che vivono soli e con congiunti anziani privi di sostegno familiare e/o segnalati per problemi di salute per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 presentato dall'Associazione in data

L'anno 2016 addìdel mese di in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517 820485, rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni, nato a Firenze il 16.07.1964 domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561

e

l'Associazione di volontariato "Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio" che in seguito sarà chiamata Associazione, partita IVA E C.F. 01018990489 con sede legale in Campi Bisenzio, Via Montalvo n.8 , iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di Volontariato della Toscana (L.n.266/1991 -L.R.T.n.28/1993) articolazione provinciale di Firenze, Atto n.1027 del 26/09/1994 rappresentata dal signor Cristiano Biancalani nato il 25/05/1973 a Firenze C.F. BNCCST73E25D612P in qualità di legale rappresentante dell'Associazione

Premesso:

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Toscana con la Legge 26.4.1993 n. 28, ha disciplinato i rapporti delle Associazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali ed altri Enti pubblici

Art.1 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto le attività socio-assistenziali, a favore di anziani fragili che vivono soli e/o con congiunti anziani privi di sostegno familiare e/o segnalati per problemi di salute , che la SdS intende realizzare nel territorio dei Comuni Campi Bisenzio e Signa. La Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio si impegna a gestire il sistema di Teleassistenza in qualità di centrale operativa creando una rete di raccordo con le associazioni presenti sul territorio ,Individuando le persone reperibili in caso di Intervento. Nel quadro delle suddette attività, l' Associazione si impegna a realizzare le attività, complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza di seguito indicate:

- a) gestione della centrale telefonica garantendo l'operatività per 24 ore giornaliere per 365 giorni all'anno;
- b) gestione delle apparecchiature in uso (fornitura apparecchi, messa in opera, controllo periodico, manutenzione e aggiornamento degli apparecchi, istruzione degli utenti sul corretto funzionamento della strumentazione data in uso);

Art.4 – SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Le attività si svolgeranno presso la Sede Operativa della Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio-Via Aurelio Saffi 3/d , CAP 50013 Campi Bisenzio (FI)- e presso l' Abitazione degli utenti anziani interessati. Per lo svolgimento delle attività è previsto l'uso delle seguenti attrezzature e mezzi di proprietà dell'Organizzazione-Centrale telefonica 24 ore giornaliera per 365 giorni all'anno, fornitura apparecchi agli utenti ,messa in opera controllo periodico - richieste per l'Attività di Tele-assistenza di cui Associazione garantisce la idoneità e la rispondenza alle norme vigenti ivi comprese quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro . In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte in locali che rientrano nella disponibilità dell'organizzazione. Restano pertanto a carico della Associazione gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 (per volontari con rimborso) ovvero dell'art. 21 (per collaboratori retribuiti) e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

Art.5 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

Associazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Associazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In forza della presente convenzione l' Associazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

Art. 6 - ASSICURAZIONE

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione **Cattolica Assicurazioni** n. polizza **000128.32.003658** di cui è conservata copia agli atti dell'ufficio amministrativo Polo Campi Bisenzio-Signa.

Art.7 – VERIFICA DELLE ATTIVITA'

La SdS verifica lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e la qualità delle prestazioni rese. A tale scopo indica quale incaricato per la SdS il Responsabile Area Anziani Donata Liguori . Il responsabile SdS procede alle verifiche di cui sopra mediante incontri periodici , visite sul posto e colloqui con i fruitori. Il responsabile SdS del progetto presenta una relazione sull'attività oggetto della convenzione.

Art.8 – RIMBORSO SPESE

A fronte degli oneri sostenuti dall'Associazione per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione la SdS corrisponderà un rimborso spese determinato nella misura massima di €.4.560,00

Le spese ammesse a rimborso sono quelle di seguito indicate:

- a)gestione centrale telefonica;
- b)gestione apparecchiature in uso;
- c)individuazione di una rete di sostegno per ciascun utente da contattare in caso di necessità;
- d)contatto telefonico con utente nei tempi e modi individuate dalla scheda personale redatta dal servizio Sociale Professionale;

- c) individuazione di una rete di sostegno per ciascun utente da contattare in caso di necessità;
- d) contatto telefonico con l'utente nei tempi e nei modi previsti, secondo le esigenze specifiche individuate nella scheda personale redatta dal personale del Servizio Sociale Professionale della Società della Salute;
- e) attivazione immediata ,in caso di chiamata , direttamente o tramite la rete precedentemente predisposta di una rete socio sanitaria adeguata;
- f) garanzia esclusivamente in via eccezionale o in caso di emergenza /urgenza ,con orario 7,00-20,00, dell'approvvigionamento di medicinali, generi alimentari e altri generi di prima necessità per l'anziano e relativa consegna a domicilio;
- g) gestione delle schede individuali di ciascun utente nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di privacy;

Il servizio è prestato per un numero stimato di **20 UTENTI 13 per il Comune di Campi Bisenzio e 7 per il Comune di Signa** .Tutti gli utenti sono segnalati dal Servizio Sociale Professionale della Società della Salute ed inseriti in apposito elenco. Il servizio è attivato previa autorizzazione del Polo Amministrativo della Società della Salute.

Art.2 - PERSONALE IMPIEGATO

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività , ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari. Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione n°1 Coordinatore e volontari reperibili dalla rete di raccordo con le associazioni presenti sul territorio, individuando le persone reperibili in base all'intervento richiesto. Associazione garantisce nei confronti dei dipendenti e collaboratori l'applicazione di tutte le norme in materia ivi comprese quelle in materia di previdenza e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dei contratti collettivi di lavoro qualora siano dipendenti. Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Associazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Associazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della convenzione medesima e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001. I volontari (e gli eventuali dipendenti) della Associazione svolgeranno la loro attività con le modalità ed i tempi indicati all'art.11 e 12 del progetto allegato, da considerare parte integrante della presente convenzione . L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla SdS delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. La Associazione individua, quale responsabile delle attività di cui alla presente convenzione il sig Giovanni D'Andrea.

Art.3 – QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche (specificare anche le eventuali abilitazioni professionali richieste) necessarie allo svolgimento delle attività/ servizio e delle prestazioni specifiche. Associazione vigila sullo svolgimento delle attività dei volontari avendo cura di verificare che gli stessi rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

- e) attivazione immediata in caso di chiamata ,di una risposta sociosanitaria adeguata
- f) approvvigionamento in caso di urgenza con orario 7,00/20,00 dell'approvvigionamento di medicinali ,generi alimentari o altri generi di prima necessità ;
- g) gestione delle schede individuali di ciascun utente nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di privacy;

Nelle spese ammesse a rimborso si comprendono anche:

- 1) gli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, precisando anche l'eventuale quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione che vengono imputate alla convenzione.
- 2) gli oneri relativi alla copertura assicurativa per la parte riguardante le attività oggetto di convenzione. Qualora la copertura assicurativa sia riferita alla totalità delle attività della Associazione e non alla specifica attività convenzionata indicare percentuale .

La documentazione giustificativa delle spese di cui sopra dovrà presentata dall'Associazione all'Ente a fine anno senza ulteriore richiesta da parte della SdS;

La SdS provvederà a rimborsare le spese sulla base delle relative note di debito trimestrali rimesse dall'Associazione. I rimborsi riferiti alle elencate voci di spesa saranno forfettariamente quantificati in €.19,00 mensili ad utente, per un totale di €. **2.964,00** per 13 utenti Comune di Campi e €. **1.596,00** per 7 utenti Comune di Signa.

Il saldo finale verrà rimborsato dalla SdS previa produzione da parte dell'Associazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Art.9 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Associazione attesta di aver preso atto del Codice di comportamento del personale dipendente in forza alla SdS, approvato con decreto Direttore n.114/2014 reperibile sul sito web dell'Ente;

ART.8 - INADEMPIENZE

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

ART.9 - TRACCIABILITA'

Il soggetto attuatore del servizio assume con la sottoscrizione del presente atto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.10 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2016 al 31/12/2016.

Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

Art.11 - SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Associazione che assolve tale l'imposta mediante marca da bollo apposta sull'originale agli atti dell'Ufficio.

La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente

Il legale rappresentante dell'Associazione _____

Il Direttore SdS Zona F.na Nord-ovest _____